



**COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO**  
Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 10  
DEL 27.02.2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI – RINNOVO CONVENZIONE CON CANILE SANITARIO SOCIETA' DOG'S WORLD S.N.C. PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì 27 del mese di FEBBRAIO alle ore 15,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
PAGLINO PAOLO	<b>Sindaco</b>	X	
ROSSI SILVIO	<b>Vicesindaco</b>	X	
ZANI MARILENA	<b>Assessore</b>	X	
		3	0

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Paolo Paglino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI – RINNOVO CONVENZIONE CON CANILE SANITARIO SOCIETA' DOG'S WORLD S.N.C. PER L'ANNO 2017.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATA** la convenzione stipulata in data 31/12/2014, prot. 7335 con la quale è stato affidato alla Società Canile Sanitario Dog's World s.n.c. di Raimondi Davide & C., con sede in Carpignano Sesia Cascina Comunità n. 1, il servizio di cattura e custodia dei cani randagi e vaganti della durata di anni uno con scadenza il 31.12.2016;

**VISTO** che, con lettera del 28/11/2016, prot. nr. 6328, la predetta società, si è resa disponibile al rinnovo della convenzione per un periodo di anni uno, a far data dall'1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;

**VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 13.12.2016 con la quale è stata approvata la bozza di convenzione per l'affidamento alla Società DOG'S WORLD s.n.c. di Raimondi Davide & C. per l'anno 2017, del servizio di accalappiamento, osservazione sanitaria ed alloggio in canile rifugio dei cani vaganti, rinvenuti nel territorio del Comune di Granozzo con Monticello;**

**DATO ATTO** che, in data 20 febbraio 2017 n. 886 prot, la società Dog's Word s.n.c. ha fatto pervenire una proposta di nuova convenzione con la quale vengono modificati alcuni articoli e precisamente:

- a) è introdotto un nuovo art. 3 con il quale viene introdotta una particolare disciplina relativo al recupero, stoccaggio e incenerimento delle spoglie degli animali;
- b) è integrato l' art. 4 attraverso nuove disposizioni che disciplinano il trattamento e l' affidamento dei cani vaganti catturati ed accorpando gli originari articoli 3 e 4;
- c) è riformulato l' art. 8 relativo al corrispettivo e modalità di pagamento, che viene rinumerato con il n. 7 e prevede un importo fisso di euro 2.000,00 in luogo di un importo derivante dalla sommatoria di più servizi, al quale vanno aggiunti eventuali costi per servizi straordinari previsti dalla convenzione,

**VISTA** la legge 14/08/1991 n. 281;

**VISTA** la Legge Regionale 26/07/1993 n. 34;

**RILEVATA** l'obbligatorietà dell'istituzione ed il mantenimento del servizio pubblico di cattura dei cani randagi e di un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;

**CONSIDERATO** che il rinnovo dell'affidamento del servizio ad una Ditta esterna, già affidataria del medesimo servizio e che ha svolto, negli anni, tale servizio con soddisfazione dell'ente affidatario, rappresenta la soluzione economicamente più vantaggiosa rispetto ad una gestione diretta che risulterebbe eccessivamente onerosa e non realizzabile per la carenza di mezzi finanziari;

**Ad** unanimità espressi nei modi e forme di legge dai convenuti aventi diritto di legge.

## **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare la bozza di convenzione, composta di n. 10 articoli, allegata al presente provvedimento sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento alla Società DOG'S WORLD s.n.c. di Raimondi Davide & C. per l'anno 2017, del

servizio di accalappiamento, osservazione sanitaria ed alloggio in canile rifugio dei cani vaganti, rinvenuti nel territorio del Comune di Granozzo con Monticello;

- 2) Di dare atto che la spesa annua di presunti €. 2.500,00 sarà prevista alla missione/programma/titolo/capitolo 03.01.1.1580/99 del bilancio per l'anno 2017;
- 3) Di provvedere alla previsione di spesa per l'anno 2017 dopo l'approvazione del bilancio;
- 4) Di richiedere alla suddetta Azienda idonea documentazione dei cani in custodia;
- 5) Di trasmettere ad avvenuta esecutività il presente provvedimento alla Società DOG'S WORLD s.n.c. di Raimondi Davide & C. s.a.s. per gli adempimenti conseguenti;
- 6) Di incaricare il Responsabile del Servizio Polizia Locale, della predisposizione degli atti relativi alla presente deliberazione;
- 7) Di revocare la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 13.12.2016;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000;

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO E LA SOCIETA' "DOG'S WORLD S.N.C. di Raimondi Davide & C." PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, OSSERVAZIONE SANITARIA ED ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE.**

Prot.

Granozzo con Monticello

L'anno 2017, il giorno del mese di nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata (Convenzione), valida a tutti gli effetti di legge,

tra

- Il Comune di Granozzo con Monticello

e

- La Società Dog's World S.n.c. di Raimondi Davide & C., con sede legale in Carpignano Sesia (No), Cascina Comunità 1

si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO**

Il Comune di Granozzo con Monticello, affida alla Società "Dog's World S.n.c. di Raimondi Davide & C.", d'ora in poi denominata "Società", i servizi di:

- a) cattura cani randagi;
- b) canile sanitario;
- c) canile rifugio;
- d) recupero, stoccaggio e incenerimento spoglie animali;

per i cani rinvenuti sul territorio del Comune di Granozzo con Monticello.

I servizi summenzionati sono diretti all'attuazione delle finalità di cui alla L. 14/08/1991, N. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed alla L.R. Piemonte 26/07/1993 N. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) mediante la stipulazione di convenzione con canile privato per la realizzazione di detti servizi che le citate disposizioni normative conferiscono ai comuni singoli e/o associati.

**ART. 2 – CATTURA DEI CANI E PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA**

Il servizio di accalappiamento degli animali d'affezione vaganti o randagi, deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, con reperibilità 24 ore giornaliere festivi compresi.

L'intervento di accalappiamento dovrà essere eseguito esclusivamente a seguito di richiesta inoltrata dal personale del locale Ufficio di Polizia Municipale o, in assenza di questi ed in casi di assoluta urgenza, dal Sindaco territorialmente competente, dal personale dell'Arma dei Carabinieri o appartenente ad altre forze di Polizia dello Stato.

La Società, ricevuta la segnalazione della presenza di cani vaganti e/o randagi, provvede alla loro cattura con metodi appropriati ed al successivo trasferimento presso la struttura della Società medesima ove un medico veterinario convenzionato e/o del Servizio Sanitario dell'ASL competente provvederà all'osservazione sanitaria per un periodo di dieci giorni, all'identificazione con microchip (per i cani che ne sono sprovvisti) ed agli interventi obbligatori di profilassi veterinaria.

All'atto del ritiro del cane, sia esso rinvenuto e catturato e/o affidato da personale del Comune, la Società provvederà a redigere apposito Verbale, il cui originale, sottoscritto dall'incaricato della Società per accettazione della presa in carico dell'animale, verrà

trasmesso all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Granozzo con Monticello; una copia dello stesso sarà custodita dalla Società.

Per ogni cane vagante e/o randagio catturato la Società si obbliga a verificarne presso il proprio canile la presenza del tatuaggio o microchip e a farne comunicazione al Comune, il quale provvederà ad identificarne il proprietario e ad avvisarlo, invitandolo e/o sollecitandolo al ritiro dell'animale presso la struttura della Società.

La Società si impegna a fornire, ai cittadini che ne facciano richiesta, le informazioni relative ai cani catturati (luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero del tatuaggio o microchip e modalità per la restituzione), desumendole da un apposito registro di carico-scarico che dovrà essere tenuto aggiornato dal responsabile della custodia degli animali.

Durante il periodo di osservazione sanitaria del cane, la Società redigerà una Scheda Identificativa del cane corredata da riproduzione fotografica, essa verrà consegnata al Comune con allegata la certificazione del veterinario dell'ASL di avvenuto inserimento del Microchip.

### **ART. 3 – RECUPERO, STOCCAGGIO E INCENERIMENTO SPOGLIE ANIMALI**

La Società, ricevuta la segnalazione della presenza delle spoglie, provvede al loro recupero con metodi appropriati ed al successivo trasferimento presso l'impianto di transito autorizzato in attesa del successivo invio ad impianto di trasformazione per la termodistruzione.

All'atto del ritiro delle spoglie, la Società provvederà a redigere apposito Documento di Trasporto (DDT), il cui originale, sottoscritto dall'incaricato della Società per accettazione della presa in carico dell'animale, verrà trasmesso all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Granozzo con Monticello; una copia dello stesso sarà custodita dalla Società.

### **ART. 4 – TRASFERIMENTO DEI CANI, TRATTAMENTO ED AFFIDAMENTO**

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al legittimo proprietario e/o al detentore che provvederà al ritiro dell'animale, previo pagamento delle spese inerenti l'accalappiamento, delle spese per la retta giornaliera per l'intero periodo effettivo di ricovero, nonché delle spese per profilassi sanitaria e di tutte le ulteriori spese regolarmente documentate sostenute per cure mediche e/o per eventuali interventi chirurgici prestati poiché necessari alla salute del cane, secondo parere del Responsabile Sanitario della struttura.

Nel caso in cui il legittimo proprietario e/o detentore non fosse rintracciabile, non volesse e/o non potesse ritirare il cane e pagare quanto da lui dovuto alla Società, sarà cura del Comune provvedere al mantenimento economico dello stesso.

I cani catturati, dopo aver trascorso il periodo di osservazione sanitaria di dieci giorni nel reparto del Canile Sanitario, saranno successivamente trasferiti al reparto della struttura adibito a Canile Rifugio.

I cani vaganti catturati non tatuati, e quindi sprovvisti di legittimo proprietario e/o detentore, potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Ogni cane privo di tatuaggio o microchip, rinvenuto sul territorio del Comune, prestatogli adempimenti di cui agli articoli che precedono, potrà, a discrezione della Società, essere affidato provvisoriamente a privati in grado di offrire sicure garanzie di umano e costante trattamento, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali.

L'affidamento diventerà definitivo trascorsi 60 giorni dalla data della cattura qualora la proprietà del cane non sia stata rivendicata da alcuno.

La collocazione del cane mediante affido a privati obbliga la Società a darne immediata comunicazione al Comune di Granozzo con Monticello ed all'ASL di competenza.

## **ART. 6 – PROFILASSI, CURE, STERILIZZAZIONE E VACCINAZIONI**

La Società garantisce assistenza sanitaria a favore degli animali a qualunque titolo ospitati presso la propria struttura, praticando, sia in proprio sia con servizio veterinario, le profilassi sanitarie e le cure mediche prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

Allo scopo di controllare la riproduzione della popolazione canina, in conformità dei principi di cui alla L. 281/1991, la Società, per il tramite del medico veterinario incaricato provvederà a praticare la sterilizzazione: a) dei cani di sesso femminile ospitati presso la struttura non iscritti all'anagrafe canina; b) dei cani di sesso femminile tatuati per i quali non sia stato possibile risalire al legittimo proprietario e/o detentore.

Il Comune di Granozzo con Monticello si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese di sterilizzazione sostenute e le spese mediche straordinarie previa richiesta formale documentata tramite fattura.

## **ART. 7 – SOPPRESSIONE EUTANASICA E DECESSO**

In conformità alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari ed in maniera da non causare sofferenza all'animale, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità,

In caso di decesso di un cane inviato dal Comune di cui alla presente Convenzione, o di recupero di una salma di cane/gatto, il trasporto, lo smaltimento ed incenerimento del corpo dovrà essere praticato secondo le disposizioni di legge, tramite il Presidio Multizonale di Polizia Veterinaria o in assenza di esso tramite servizio autorizzato. Tutte le spese inerenti saranno al carico del Comune.

## **ART. 8 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il Comune corrisponderà alla Società l'importo totale di 2000,00 € comprendente i servizi:

### ***Canile Sanitario:***

- Reperibilità 24 ore per cattura cani vaganti, cattura cani randagi o rinvenuti vaganti e recupero spoglie animali fino ad un massimo di 20 interventi
- Osservazione sanitaria 10 gg. , trattamenti veterinari (controllo parassiti interni ed esterni, vaccinazione eptavalente, vaccinazione antirabbica), identificazione tramite microchip
- Invio scheda corredata da fotografia

### ***Canile rifugio:***

- Custodia e mantenimento dei cani provenienti dal canile sanitario fino ad un massimo di 6
- Trattamenti veterinari ordinari (controllo parassiti interni ed esterni, vaccinazione eptavalente, vaccinazione antirabbica, profilassi periodica filariosi cardiopolmonare)

### ***Recupero spoglie animali:***

- Recupero di tutte le spoglie animali rinvenute sul territorio comunale  
(animali da affezione e selvatici)

È escluso ogni intervento sanitario straordinario.

I costi inerenti all'identificazione con microchip (per i cani che ne sono sprovvisti) effettuata dal medico veterinario convenzionato e/o del Servizio Sanitario dell'ASL competente sono a carico del Comune a cui verrà inviata direttamente la fattura e/o ricevuta.

Tutti gli importi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e verranno comunicati mediante l'invio di fattura bimestrale con termine di pagamento ivi previsto di trenta (30) giorni dalla data di emissione della stessa.

Il pagamento dell'importo come indicato in fattura dovrà essere effettuato dal Comune mediante bonifico bancario. Il Comune non potrà detrarre, a sua discrezione, dall'importo della fattura le spese sostenute per effettuare il bonifico bancario.

In caso di mancato e/o inesatto pagamento dell'importo della fattura e/o di pagamento effettuato successivamente alla scadenza del termine suindicato di trenta giorni, decorreranno a carico del Comune interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 09/10/2002 N. 231 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), interessi che verranno computati nella fattura del trimestre successivo.

Il Comune si impegna a corrispondere gli importi di cui alla presente Convenzione anche dopo la scadenza della stessa, se presso la struttura dell'Azienda in tale momento risulteranno presenti cani inviati dal Comune. Questo impegno verrà meno al momento del ritiro, da parte del Comune, dei cani suddetti.

#### **ART. 9 – DURATA**

La durata della presente Convenzione viene stabilita in anni 1 (uno), con decorrenza 01.01.2017 e scadenza il 31.12.2017 e potrà essere prorogata con determinazione del Responsabile del Servizio competente sentita la Società.

Disdetta della presente Convenzione dovrà pervenire alla Società tramite lettera raccomandata almeno 90 giorni precedenti la data di scadenza della stessa.

Le spese per l'eventuale registrazione, nonché tutti i costi e/o diritti (di segreteria, marche da bollo, ecc...) inerenti alla presente Convenzione verranno corrisposti da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

#### **ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

Per gravi e documentate inadempienze di una delle parti di cui alla presente Convenzione (Comune e/o Società), la parte adempiente potrà, a sua scelta, agire per chiedere l'adempimento dell'obbligazione o la risoluzione anticipata del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

#### **ART. 11 – DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti rinviando a quanto in materia disposto dalla normativa di legge vigente.

**Il Responsabile del Servizio**

**Il legale rappresentante  
Dog's World S.n.c. di Raimondi Davide & C.**

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 10 del 27.02.2017 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio  
- Brera Gianfranco -

---



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Paglino Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 105

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 03/03/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 03/03/2017

IL MESSO  
F.to Valerio Sindaco